CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA N. 27283 **Torino, 03/11/2026**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Michela FAVARO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA
Paolo CHIAVARINO Francesco TRESSO
Paolo MAZZOLENI Carlotta SALERNO
Gabriella NARDELLI Jacopo ROSATELLI
Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Stefano LO RUSSO, gli Assessori:
Chiara FOGLIETTA - Marco PORCEDDA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI (ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000) -GIUDICE DI PACE DI TORINO - SEZ. II CIVILE - PROC. N. R.G. 28048/2024 - SENTENZA 737/2026 EURO 448,64=. TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. III CIVILE - PROC. N. R.G. 22338/2025 - SENTENZA 1890/2026 EURO 2.159,40=.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale DEL 761/2025 del 15 dicembre 2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 della Città di Torino.

Visto l'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente:
«Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita

dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a. sentenze esecutive.
b.- e. (omissis).
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.».

Visto l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670 / 2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

Dato atto che è stata notificata alla Città, a mezzo PEC, copia informatica della Sentenza del Giudice di Pace di Torino, Sez. II Civile, 19 febbraio 2026, n. 737 (allegato 1), in accoglimento dell'opposizione ad ordinanze-ingiunzioni di sanzione amministrativa irrogate dal Comune di Torino in riferimento agli articoli 54 e 135 del Regolamento Edilizio, condannante l'Amministrazione civica resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 278,00 oltre a rimborso forfettario per le spese generali (15%), I.V.A e C.P.A. per un totale quantificato in Euro 448,64= a favore del ricorrente.
Dato atto che è stata notificata alla Città, a mezzo PEC, copia informatica della Sentenza del Tribunale di Pace di Torino, Sez. III Civile, 27 marzo 2026, n. 1890 (allegato 2), in accoglimento dell'opposizione ad ordinanze-ingiunzioni di sanzione amministrativa irrogate dal Comune di Torino in riferimento agli articoli 10, comma 2 della L. n. 447/1995 e all'art. 17 della L.R. n. 52/2000, condannante l'Amministrazione civica resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 1.701,00 oltre esposti oltre spese generali (15%), I.V.A e C.P.A. per un totale quantificato in Euro 2.159,40= a favore del ricorrente.
Considerato che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, come da relazione del Dirigente della Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amministrativo allegata alla presente deliberazione (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Vista la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL", che enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo lo stesso natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Visto altresì il richiamo della suddetta deliberazione al paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.
Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato

debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 2.608,04 relativo a spesa corrente.
Dato atto che il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare la sentenza stessa.
Si dà atto che ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, la presente Deliberazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del parere di competenza e che il medesimo Collegio ha espresso parere favorevole (allegato 4).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito "fuori bilancio" per un importo complessivo di Euro 2.608,04 per spese processuali comprensivi di I.V.A. e altri oneri di legge, come analiticamente illustrati nella relazione allegata (allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il riconoscimento del debito "fuori bilancio" avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. di dare atto che, trattandosi di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, il riconoscimento avviene restando impregiudicato ad impugnare l'esito del giudizio;
4. di dare atto che la somma necessaria per la copertura del debito suindicato di Euro 2.608,04= risulta già stanziata nel Bilancio di Previsione dell'anno 2026 negli appositi stanziamenti di spesa di competenza della Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amministrativo al capitolo 03011.10.037180004001 - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SPESE PER LITI - settore 017; pertanto è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente della Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amministrativo affinché provveda con urgenza all'impegno e alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare danno all'Ente;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma 5, Legge n. 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare esecuzione ai procedimenti n. R.G. 28048/2024 - Sentenza n. 737/2026 - n. R.G. 22338/2025 - Sentenza n. 1890/2026.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Chiavarino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Flavio Roux

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-27283-2026-All_1-All._1_proposta_27283.pdf
2. PROP-27283-2026-All_2-All._2_proposta_27283.pdf
3. PROP-27283-2026-All_3-All._3_proposta_27283.pdf
4. PROP-27283-2026-All_4-All._4_proposta_27283_-_verbale_n._56_del_21.10.2026.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento